

— con 902/09

SENT. N. 755/09

REPUBBLICA ITALIANA

N. 6048/08 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. _____ Reg.

Il Giudice di Pace di Barra, Avv. Paolo Grandoni, ha pronunciato la seguente

Data: 21/1/09 dep. 13/2/09

Oggetto: danni

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6048/08 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

TRA

GAUDINO ANDREA, nato a Napoli il _____,

ivi res.te _____, elett.te dom.to in Barra-Napoli alla Via Aviglione n.

74/e, presso lo studio dell' Avv. Antonio Gaudino, che lo rapp.ta e difende giusta procura

a margine dell'atto di citazione;

=Attore

lgs

CONTRO

VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del suo l.r.p.t. Dott. _____

Direttore Affari Legali e Societari, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede

amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla Via Jervis n. 13, elettivamente domiciliata

in Napoli alla Via _____, presso lo studio dell'Avv. _____, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;

=Convenuta

Avente ad oggetto: Risarcimento danni

Conclusioni : Come da verbale ed atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 05/02/2008, il sig. Gaudino Andrea, conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, la Vodafone Omnitel N.V., esponendo quanto segue:

1. che l'istante Gaudino Andrea, è titolare dell'utenza telefonica mobile GSM contratto di telefonia col n. [REDACTED] giusta contratto stipulato con la Vodafone Omnitel N.V.,
2. che in data 16/08/2007, alle ore 10:00 circa, l'istante si trovava ad Acciaroli, frazione di Pollica (SA), per trascorrere le proprie vacanze, era impossibilitato alla fruizione del servizio di telefonia mobile, a causa di assenza del segnale, pur avendo l'utente sulla propria SIM traffico sufficiente per effettuare telefonate ed inviare sms, risultando così del tutto irreperibile fino alle ore 16:30 circa del 17/08/2007, pur avendo l'attore immediatamente provveduto a segnalare il disservizio al numero servizio clienti 190;
3. che l'istante ha subito danni quantificati in € 1.000,00=, che inutilmente sono stati richiesti con l'apposito tentativo di conciliazione espletato presso la Camera di Conciliazione di Napoli il 25/09/2007 (Prot. n. 00 [REDACTED]).

Tanto premesso, il sig. Gaudino Andrea, chiedeva la condanna della Vodafone Omnitel N.V., al risarcimento delle spese e danni tutti subiti, quantificati in € 1.000,00= con vittoria delle spese, diritti ed onorario di giudizio, con attribuzione.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva la Vodafone Omnitel N.V. la quale deduceva improponibilità, inammissibilità, infondatezza e nullità della domanda, eccependo l'incompetenza per territorio, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.

Prodotti i documenti di rito, espletata l'istruttoria, all'udienza del 21/01/2009 sulle conclusioni delle parti precisate nel detto verbale, la causa veniva riservata per la decisione con il deposito dei fascicoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto che non si è potuto procedere al libero interrogatorio ed al tentativo di conciliazione ex. art.320 c.p.c., stante l'assenza delle parti e per la



posizione difensiva assunta dalle stesse, anche in relazione alla particolarità della materia oggetto del contendere.

Va rigettata l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, atteso che la delibera n. 182/02 Cons., all'art. 3, prevede che "gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio": conseguentemente la predetta normativa non può trovare applicazione nella fattispecie che si occupa.

Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto norma speciale non suscettibile d'interpretazione estensiva, risulta circoscritto alle controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, e non per la tutela di un diritto soggettivo protetto da una norma di legge, come nel caso in esame (cfr. art. 21 DPR. 633/72 ed art. 2033 c.c.).

In ogni caso, parte attrice ha comunque prodotto in atti la racc.ta ar. contenente l'invito all'esperimento del detto tentativo (v. Protocollo n. [REDACTED] del 25/09/2007 presso la Camera di Conciliazione di Napoli).

Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo in quanto nello stesso ricorrono tutti i requisiti prescritti e previsti dagli art. 163, 316 e 318 c.p.c.

Si tratta di eccezione formulata in modo generico ed, in ogni caso, infondata poiché nell'atto di citazione sono ravvisabili tutti gli elementi la cui presenza è richiesta a pena di nullità: indicazione del giudice (art. 163, n. 1°, c.p.c.); identificazione delle parti in relazione alle indicazioni prescritte (n. 2); determinazione della cosa oggetto della domanda (n. 3); si tratta infatti di richiesta risarcitoria conseguente all'evento descritto ed ai danni derivati, come indicati in citazione, dovendo precisarsi al riguardo che l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda – come certamente è avvenuto nella fattispecie, stando al tenore

della citazione – ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così la convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese (cfr. Cass. Civ. 94/7221); esposizione dei fatti (n. 4), sicuramente avvenuta in modo dettagliato attraverso l'indicazione delle vicende e delle conseguenze dannose derivate; avvertimento di cui al n. 7) del medesimo art. 163 c.p.c.

Inoltre, nessuna concreta violazione del diritto di difesa è stata dedotta e, in ogni caso, si è verificata, atteso che la convenuta ha potuto espletare completamente nel merito tutte le proprie difese.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto - ex art. 1469 quinquies c.c.- il consumatore ha domicilio in Barra alla Via Aviglione n. 74/e, territorio rientrante nella competenza di questo giudice. In ogni caso essa non è stata compiutamente formulata mancando l'indicazione di tutti i fori alternativamente competenti ed il loro criterio di collegamento.

Irrilevante ed inconferente è la tesi -sul punto- della convenuta società di deroga a tale competenza prevista dalla legge.

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione e nei limiti di seguito indicati.

Ed invero dall'istruttoria espletata è risultato che effettivamente l'attore era stato irreperibile dal 16/08/2007 per assenza del segnale.

Invero, dall'istruttoria svolta ed in particolare dalla deposizione testimoniale resa dal teste escusso [REDACTED] (nato a Napoli [REDACTED] da ritenersi attendibile perché la sua deposizione non risulta smentita da prova contraria, è risultato provato quanto dall'attore dedotto a sostegno della domanda e capitolato specificamente nell'articolato di prova: *"...ricordo che il 16/08/07, intorno alle ore 10:00 circa, mi trovavo ad Acciaroli in vacanza...e provai a chiamare mio nipote Andrea sul suo cellulare, ma lo stesso risultava irraggiungibile..egli è abbonato Vodafone ed il suo numero è segnato sulla mia rubrica cartacea.. qualche ora dopo aver effettuato la suddetta telefonata..incontrai mio nipote ad Acciaroli..gli riferivo del fatto che il suo numero risultava irraggiungibile.. mio nipote mi confermò tali problemi alla linea del suo cellulare Vodafone..mi fece vedere che su detto cellulare compariva la scritta "no*

rete" ..chiamammo da una postazione telefonica pubblica il servizio clienti 190 ..e gli operatori riferivano che vi era un problema sulla rete Vodafone in tutta la zona di Acciaroli..sempre nella giornata 16/8/07 e la mattina del 17/8/07 mi contattò sul mio cellulare Tim anche [redacted] mia cugina,..che riferì dello stesso problema al cellulare di Andrea...egli mi riferì che tale fatto gli creava problemi in quanto aveva incontri di lavoro inderogabili con clienti.. riuscii a contattare mio nipote sul suo cellulare Vodafone solo intorno alla ore 16-16,30 del 17.08.2007."

L'attore ha diritto ad avvalersi del Cap.I art. 3 denominato "continuità" e la carta dei servizi espressamente stabilisce "che Vodafone assicura il servizio di telecomunicazione per 24 ore al giorno in tutti i giorni dell'anno..in caso di irregolarità del funzionamento..si impegna a garantire ai clienti il minor disagio ed a informarli".

Anche al capo II "indennizzi per mancato rispetto degli standard" si prevede "quando in condizioni normali Vodafone dovesse non rispettare gli standard specifici sono previsti indennizzi ai clienti".

Ne consegue che la convenuta ha affermato cose non vere ed ha tenuto un comportamento colposamente tardivo in ordine alle richieste di parte attrice, violando palesemente e gravemente il disposto di cui al richiamato contratto, provocando conseguentemente i danni che l'istante ha lamentato; né al riguardo la Vodafone Italia S.p.a. ha fornito valida prova esimente.

Appare evidente che la Vodafone Italia S.p.A. si è resa inadempiente e, quindi, soggetta al risarcimento del danno patrimoniale per il comportamento illecito del gestore del servizio telefonico, cagionato all'utente all'immagine, al decoro professionale, al mancato utilizzo di telefonia, e ciò ai sensi degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., quantificato in via equitativa in € 500,00= (in tal senso G.d.P. Firenze sent. n. 951/2004; cfr. Corte Cost. n. 546/94; idem n. 1104/98; art. 35 D.M. 8597).

Ogni altra domanda ed eccezione va disattesa perchè infondata e non provata.

Pertanto, la convenuta società va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 500,00= oltre interessi dalla sentenza al saldo.

Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della somma accertata, dell'attività processuale e dei minimi tariffari, con attribuzione.

Il presente giudizio è stato deciso secondo diritto, e non secondo equità, in virtù del D.L. n.18 dell'08/02/03, conv. in L. n. 63/03.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Gaudino Andrea nei confronti della Vodafone Italia S.p.A., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Vodafone Italia S.p.A., in persona del suo l.r.p.t., al pagamento della somma di € 500,00= oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno, a favore del sig. Gaudino Andrea;
- b) condanna la medesima convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 450,00= (di cui € 50,00= per spese vive, € 200,00= per diritti, € 200,00= per onorari) oltre spese generali (12,50%), I.V.A. (se ed in quanto ne ricorrano i presupposti di legge per la ripetibilità) e C.P.A. come per legge, con attribuzione al proc.re costituito;
- c) rigetta ogni altra domanda perchè non provata;
- d) sentenza esecutiva ex lege tra le parti.

Così deciso in Napoli - Barra, addì 21 gennaio 2009

Il Giudice di Pace
Avv. Paolo Grandoni

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Depositato in Cancelleria
Oggi, 13 FEB. 2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

M. Cristina Filosa

